

Anna Costagliola

minimanuali

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Per **esami universitari, concorsi pubblici**  
e **abilitazioni professionali**

- DOTTRINA • GIURISPRUDENZA • ESEMPI
- SINTESI RIEPILOGATIVE • QUESITI DI VERIFICA





# MiniManuale

## DIRITTO PROCESSUALE PENALE

### Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi esclusivi riservati ai nostri clienti. Tutti i materiali e i servizi associati al volume sono accessibili dall'area riservata che si attiva mediante registrazione al sito [edises.it](http://edises.it). Per accedere alla tua area riservata segui le istruzioni riportate di seguito.

### Collegati al sito [edises.it](http://edises.it)



#### • Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata



#### • Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito o autenticali tramite facebook
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

### CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.  
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.  
L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.



# MiniManuale

---

## DIRITTO PROCESSUALE PENALE



MiniManuale – Diritto processuale penale – I Edizione  
Copyright © 2017, EdiSES S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
2021 2020 2019 2018 2017

*Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata*

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,  
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

Progetto grafico e grafica di copertina:  curvilinee

Fotocomposizione: ProMediaStudio di A. Leano – Napoli

Stampato presso: Litografia Sograte S.r.l. – Città di Castello (PG)

Per conto della EdiSES – Piazza Dante, 89 – Napoli

**www.edises.it**  
**info@edises.it**

ISBN 978 88 9362 020 8

## **Nota**

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi all'indirizzo [redazione@edises.it](mailto:redazione@edises.it).

# PREFAZIONE

I volumi della collana MiniManuali espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari, prove di concorso e abilitazioni professionali.

In particolare, presentano la tradizionale trattazione manualistica, illustrano gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti e non tralasciano di dare spazio, in appositi box di approfondimento, ai più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Rispetto ai tradizionali Compendi, i MiniManuali sono caratterizzati dalla presenza di ulteriori rubriche e apparati didattici:

- alla fine di ogni capitolo sono riportate **Domande di autovalutazione** per una immediata verifica degli argomenti studiati;
- nel corso della trattazione si è prestata una costante attenzione alla *lettura delle norme giuridiche* al fine di evidenziare lo stretto collegamento tra l'esposizione manualistica e le disposizioni di codici e leggi speciali. A tal fine sono state inserite apposite **mappe normative** che riportano le norme più rilevanti, i cui punti principali e maggiormente complessi sono esplicitati attraverso appositi call out;
- la trattazione è intervallata da domande (**All'esame**), con la relativa risposta, che hanno lo scopo di portare lo studente a familiarizzare con la situazione che gli si presenterà in sede di esame;
- si è fatto un ampio uso di **esempi**, in un continuo passaggio dalla teoria del diritto alla pratica applicazione delle norme giuridiche.

Nelle estensioni online sono presenti altri materiali utili per la preparazione. In particolare è possibile consultare delle specifiche **infografiche** ("Percorsi riepilogativi") che riassumono quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it*, secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume.



# INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all'*attuazione del diritto penale nel caso concreto*. Questo volume presenta gli aspetti salienti della disciplina senza tralasciare i più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. L'ampio utilizzo di rubriche e apparati didattici, inoltre, facilitano il ripasso e la verifica degli apprendimenti.

Il testo è pubblicato a pochi giorni dall'entrata in vigore della **L. 23 giugno 2017, n. 103** con la quale sono state approvate rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Per ciò che concerne la disciplina processuale si ricordano le novità riguardanti l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito, la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

Altre novità dovranno scaturire dall'esercizio della delega in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni attribuita al Governo.



## ABBREVIAZIONI

<b>Ad. Gen.</b>	Adunanza Generale	<b>D.Lgt.</b>	decreto luogotenenziale
<b>Ad. Plen.</b>	Adunanza Plenaria	<b>D.M.</b>	decreto ministeriale
<b>all.</b>	allegato/i/e	<b>D.P.C.M.</b>	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
<b>App.</b>	Corte di Appello	<b>D.P.R.</b>	decreto del Presidente della Repubblica
<b>art. /artt.</b>	articolo/articoli	<b>etc.</b>	eccetera
<b>cap.</b>	capitolo	<b>G.A.</b>	giudice amministrativo
<b>Cass.</b>	Cassazione	<b>G.O.</b>	giudice ordinario
<b>Cass. civ.</b>	Cassazione civile	<b>L.</b>	legge
<b>Cass. pen.</b>	Cassazione penale	<b>L. cost.</b>	legge costituzionale
<b>c.c.</b>	codice civile	<b>L. fall.</b>	legge fallimentare
<b>cd./cc.dd.</b>	cosiddetto/cosiddetti	<b>n.</b>	numero
<b>C.d.S.</b>	Consiglio di Stato	<b>ord.</b>	ordinanza
<b>CE</b>	Comunità europea	<b>P.A.</b>	pubblica amministrazione
<b>CEE</b>	Comunità economica europea	<b>par.</b>	paragrafo
<b>CEDU</b>	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	<b>p.u.</b>	pubblico ufficiale
<b>cfr.</b>	confronta	<b>R.D.</b>	Regio decreto
<b>cit.</b>	citato/a	<b>sent.</b>	sentenza
<b>co.</b>	comma/commi	<b>sez.</b>	sezione
<b>Cons. Stato</b>	Consiglio di Stato	<b>sez. lav.</b>	sezione lavoro
<b>conv.</b>	convertito/a/i/e	<b>sez. un.</b>	sezioni unite
<b>Corte cost.</b>	Corte costituzionale	<b>ss.</b>	seguenti
<b>Corte EDU</b>	Corte Europea dei diritti dell'Uomo	<b>St. Lav.</b>	Statuto dei lavoratori
<b>Cost.</b>	Costituzione	<b>TAR</b>	Tribunale amministrativo regionale
<b>c.p.</b>	codice penale	<b>TFUE</b>	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
<b>c.p.c.</b>	codice di procedura civile	<b>Trib.</b>	Tribunale
<b>c.p.m.g.</b>	codice penale militare di guerra	<b>T.U.</b>	Testo unico
<b>c.p.m.p.</b>	codice penale militare di pace	<b>TUE</b>	Trattato sull'Unione europea
<b>c.p.p.</b>	codice di procedura penale	<b>TUEL</b>	Testo unico degli enti locali
<b>disp. att.</b>	disposizioni di attuazione	<b>TULPS</b>	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
<b>disp. prel.</b>	disposizioni preliminari	<b>UE</b>	Unione europea
<b>D.L.</b>	decreto legge	<b>v.</b>	vedi
<b>D.Lgs.</b>	decreto legislativo		

# INDICE

## PARTE PRIMA IL PROCESSO PENALE, I SUOI SOGGETTI E GLI ATTI

### Capitolo 1 | Il diritto processuale penale: nozioni introduttive

1.1 • Generalità.....	3
1.2 • Le fonti del diritto processuale penale.....	4
1.3 • L'efficacia della norma processuale penale .....	5
1.4 • Caratteristiche del processo penale .....	5
1.4.1 • Dal modello inquisitorio a quello accusatorio e i principi costituzionali .....	5
1.4.2 • Caratteristiche del modello inquisitorio .....	6
1.4.3 • Caratteristiche del modello accusatorio .....	7
1.5 • Distinzione tra processo e procedimento.....	8
1.6 • I principi e gli organi della giurisdizione penale.....	9

### Capitolo 2 | I soggetti del procedimento

2.1 • Il giudice.....	13
2.2 • La competenza.....	15
2.2.1 • Competenza per materia.....	15
2.2.2 • Competenza per territorio.....	16
2.2.3 • Competenza per connessione.....	17
2.3 • La riunione e la separazione dei processi .....	17
2.4 • Il difetto di giurisdizione e di competenza .....	18
2.5 • Conflitto di giurisdizione e di competenza .....	20
2.6 • Incompatibilità, astensione, ricusazione e remissione.....	20
2.6.1 • Incompatibilità .....	20
2.6.2 • Astensione.....	21
2.6.3 • Ricusazione.....	22
2.6.4 • Rimessione .....	22
2.7 • Il Pubblico Ministero (P.M.).....	23
2.8 • L'organizzazione e la struttura degli uffici del P.M. ....	25
2.9 • La posizione di indipendenza e di autonomia dei singoli magistrati del P.M.....	27
2.10 • L'astensione del Pubblico Ministero.....	29
2.11 • La polizia giudiziaria e la sua attività.....	29
2.12 • Le funzioni di Polizia Giudiziaria.....	31
2.12.1 • Le attività svolte dalla Polizia Giudiziaria .....	31
2.12.2 • L'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziati di delitto.....	32
2.12.3 • L'udienza di convalida .....	35
2.12.4 • Perquisizioni, acquisizione di plichi o corrispondenza e sequestri.....	36
2.12.5 • Le altre attività di Polizia Giudiziaria.....	37



2.13 • L'imputato.....	38
2.13.1 • Distinzione tra indagato e imputato e requisiti soggettivi.....	38
2.13.2 • I diritti dell'imputato .....	40
2.13.3 • L'interrogatorio dell'indagato/imputato .....	40
2.14 • La parte civile.....	42
2.15 • Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria .....	43
2.16 • La persona offesa.....	45
2.17 • Il difensore.....	47
2.17.1 • L'attività del difensore e il patrocinio a spese dello Stato .....	47
2.17.2 • Le attività della difesa.....	49
2.17.3 • Le indagini difensive.....	49

### Capitolo 3 | Gli atti del procedimento penale

3.1 • Nozione e requisiti degli atti del procedimento penale.....	55
3.2 • Gli atti del giudice.....	57
3.3 • Definizione e forma delle notificazioni.....	57
3.3.1 • Disciplina generale .....	57
3.3.2 • Nullità della notificazione.....	59
3.4 • Le patologie degli atti processuali: le nullità .....	60
3.4.1 • Differenze tra inesistenza, nullità e irregolarità.....	60
3.4.2 • Le nullità di ordine generale: nullità assolute e a regime intermedio .....	61
3.4.3 • Le nullità relative.....	62
3.4.4 • Effetti della dichiarazione di nullità .....	62

## PARTE SECONDA MISURE CAUTELARI, INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

### Capitolo 1 | Le misure cautelari

1.1 • Generalità.....	69
1.2 • Le misure cautelari personali.....	70
1.2.1 • Le esigenze cautelari.....	70
1.2.2 • I criteri di scelta delle misure cautelari personali .....	72
1.2.3 • Misure cautelari coercitive ed interdittive.....	74
1.2.4 • Le misure cautelari interdittive.....	77
1.2.5 • Applicazione delle misure coercitive ed interdittive .....	78
1.2.6 • Le vicende relative alle misure coercitive ed interdittive: sostituzione, modifica e revoca .....	79
1.2.7 • Le cause di estinzione delle misure cautelari personali.....	81
1.2.8 • Impugnazioni delle misure cautelari personali.....	84
1.3 • Le misure cautelari reali .....	86
1.3.1 • Premessa .....	86

1.3.2 • Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo .....	87
1.3.3 • Impugnazione delle misure cautelari reali .....	88

## Capitolo 2 | Indagini preliminari e udienza preliminare

2.1 • Le indagini preliminari .....	93
2.2 • La nozione di giudice per le indagini preliminari (GIP) .....	94
2.2.1 • Ruolo del GIP .....	94
2.2.2 • Funzioni del GIP .....	94
2.3 • Il difensore nelle indagini preliminari .....	95
2.4 • La notizia di reato .....	96
2.5 • Le condizioni di procedibilità .....	97
2.6 • La conclusione della fase investigativa .....	99
2.6.1 • Conclusione delle indagini preliminari .....	99
2.6.2 • Proroga dei termini di durata delle indagini preliminari .....	100
2.6.3 • Il rinvio a giudizio .....	102
2.6.4 • Avviso della conclusione delle indagini preliminari .....	103
2.6.5 • Effetto del rinvio a giudizio .....	104
2.7 • L'udienza preliminare .....	104
2.7.1 • Svolgimento dell'udienza preliminare .....	104
2.7.2 • La discussione .....	107
2.7.3 • I provvedimenti del GUP .....	108

## PARTE TERZA DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI

### Capitolo 1 | Il giudizio

1.1 • Il dibattimento .....	117
1.1.1 • Gli atti preliminari al dibattimento .....	117
1.1.2 • Il dibattimento: caratteri generali .....	119
1.1.3 • Gli atti introduttivi del dibattimento .....	121
1.1.4 • L'apertura del dibattimento .....	122
1.2 • L'istruzione dibattimentale .....	123
1.3 • I singoli mezzi di prova .....	125
1.3.1 • La testimonianza .....	125
1.3.2 • L'esame delle parti private .....	127
1.3.3 • Le letture dibattimentali .....	128
1.3.4 • I confronti .....	131
1.3.5 • Le ricognizioni .....	131
1.3.6 • L'esperimento giudiziale .....	132
1.3.7 • La perizia .....	132
1.3.8 • I documenti .....	133
1.4 • L'incidente probatorio .....	133
1.5 • La decisione .....	135

## Capitolo 2 | I riti speciali

2.1 • Introduzione .....	143
2.2 • Giudizio abbreviato .....	144
2.3 • Procedimento per decreto .....	147
2.4 • Applicazione della pena su richiesta delle parti .....	148
2.5 • Giudizio direttissimo .....	150
2.6 • Giudizio immediato .....	152

## Capitolo 3 | Il procedimento davanti al Tribunale monocratico

3.1 • Generalità .....	159
3.2 • Il procedimento monocratico con udienza preliminare .....	160
3.3 • Il procedimento monocratico con citazione diretta .....	161
3.4 • Riti speciali e citazione diretta .....	162

## Capitolo 4 | Il Giudice di Pace e il procedimento minorile

4.1 • Competenza del Giudice di Pace in ambito penale .....	165
4.2 • Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace: generalità .....	167
4.3 • Le indagini preliminari .....	168
4.4 • Il giudizio .....	169
4.5 • Le sanzioni .....	171
4.6 • Le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace .....	171
4.7 • Il procedimento minorile .....	172
4.7.1 • Le peculiarità del rito minorile .....	172
4.7.2 • L'applicazione delle misure cautelari .....	173
4.7.3 • Le sanzioni applicabili .....	174

# PARTE QUARTA

## IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE E RAPPORTI INTERNAZIONALI

### Capitolo 1 | Le impugnazioni

1.1 • Introduzione .....	181
1.2 • Termini per proporre l'impugnazione .....	184
1.3 • Soggetti che possono proporre l'impugnazione .....	185
1.4 • Regole generali in materia di impugnazione .....	186
1.5 • Inammissibilità dell'impugnazione .....	188
1.6 • L'appello .....	188
1.6.1 • I casi di appello .....	190
1.6.2 • La cognizione del Giudice di Appello .....	192
1.6.3 • Il procedimento .....	194
1.6.4 • Il rito dibattimentale ordinario .....	196

1.7 • Il ricorso per cassazione: motivi di ricorso e cognizione della Corte.....	197
1.7.1 • La fase procedimentale.....	200
1.7.2 • Le sentenze conclusive del giudizio di cassazione .....	201
1.8 • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto .....	203
1.9 • La rescissione del giudicato .....	204
1.10 • La revisione .....	205

## Capitolo 2 | L'esecuzione penale

2.1 • Gli effetti del giudicato penale: irrevocabilità delle sentenze ed esecutività della cosa giudicata.....	213
2.2 • Oggetto ed organi dell'esecuzione penale .....	214
2.3 • Le modalità di esecuzione delle pene: l'esecuzione delle pene detentive.....	216
2.4 • Il procedimento di esecuzione .....	217
2.5 • Il procedimento di sorveglianza .....	218

## Capitolo 3 | Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

3.1 • Introduzione .....	223
3.2 • L'estradizione: concetti generali.....	224
3.3 • L'estradizione per l'estero (o passiva): competenza e cause di esclusione .....	225
3.3.1 • Il procedimento .....	225
3.3.2 • La consegna.....	226
3.3.3 • Le misure cautelari.....	227
3.4 • L'estradizione dall'estero (o attiva).....	228
3.5 • Il mandato di arresto europeo.....	228
3.5.1 • La procedura passiva di consegna .....	229
3.5.2 • La procedura attiva di consegna .....	230
3.5.3 • Misure reali.....	230
3.6 • Rogatorie internazionali .....	230
3.6.1 • Rogatorie dall'estero (o passive).....	230
3.6.2 • Rogatorie all'estero.....	231
3.7 • Il riconoscimento delle sentenze penali straniere.....	232
3.7.1 • Effetti delle sentenze penali straniere .....	232
3.7.2 • Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane .....	234

Indice analitico .....	237
------------------------	-----

## Percorsi riepilogativi schematizzati





# CAPITOLO 2

## I riti speciali

### IN SINTESI

*Il codice di rito contempla, accanto al procedimento ordinario di primo grado, anche alcune procedure alternative ad esso. Si tratta dei cd. **riti speciali** (o riti alternativi), i quali hanno la precipua caratteristica di eliminare una o più fasi del procedimento ordinario. Rispetto a quest'ultimo, infatti, tutti i riti speciali sono orientati a semplificare il meccanismo processuale e ad abbreviarne la durata. Una esigenza di economia processuale è alla base delle disposizioni che regolano i vari riti speciali, i quali, accanto a quest'unico denominatore comune, presentano peculiari caratteristiche che valgono a distinguerli gli uni dagli altri, a cominciare dalla diversità dei presupposti assunti dalla legge a premessa della loro applicabilità.*

*I riti speciali possono essere inquadrati in tre gruppi: un primo gruppo si caratterizza per essere fondato su un **requisito soggettivo**, che implica la scelta volontaria di attivare il rito alternativo da parte di una od entrambe le parti; un secondo si fonda su di un **requisito di carattere oggettivo**, ossia la scarsa gravità del reato o l'evidenza dell'accusa, imperativamente affermati dal giudice penale; infine, un terzo gruppo comprende sia il requisito soggettivo, vale a dire il consenso dell'imputato o l'accordo delle due parti principali del processo, sia il requisito oggettivo, ossia l'imperativa scelta del giudice penale.*

*Il Libro VI del codice di procedura penale contempla i seguenti procedimenti speciali: giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, giudizio direttissimo, giudizio immediato e procedimento per decreto.*

### 2.1 • Introduzione

I **riti speciali** che saranno trattati in questo capitolo sono regolamentati nel Libro VI del codice di procedura penale, e si differenziano rispetto al rito cd. ordinario. Essi sono: il **procedimento per decreto**, il **giudizio immediato**, il **giudizio direttissimo**, il **rito abbreviato** e l'**applicazione della pena su richiesta delle parti**. Tali riti sono caratterizzati da una maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e risultano avere un *iter* ridotto rispetto ad esso; sono stati, infatti, introdotti dal legislatore affinché la fase dibattimentale fosse deflazionata, al fine di dar vita ad una serie di procedimenti con un carattere spiccatamente più rapido.

Le modalità attraverso le quali si è cercato di raggiungere gli obiettivi sopra esposti sono state:

- l'**eliminazione dell'udienza preliminare**, che non esiste nel giudizio direttissimo e in quello immediato;
- la **soppressione della fase dibattimentale** nel giudizio abbreviato e nella pena applicata su richiesta di parte.

Infine, nel procedimento per decreto sono totalmente assenti sia l'udienza preliminare che la fase dibattimentale.

Appare evidente, pertanto, come questi riti alternativi a quello ordinario siano stati creati per conferire al processo penale un'impronta di celerità attraverso la semplificazione del relativo *iter*.

I procedimenti speciali, quali alternative al rito principale, non sono necessariamente incompatibili fra di loro; la scelta irrevocabile si impone solo all'interno del medesimo gruppo.

## ESEMPIO

Un procedimento di tipo consensuale esclude la trasformazione in altro procedimento appartenente al medesimo tipo: una volta ammesso il giudizio abbreviato, non è possibile chiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. **patteggiamento**). L'instaurazione di una procedura consensuale è, quindi, incompatibile con qualsiasi semplificazione imperativa del procedimento; pertanto, la scelta del giudizio abbreviato o del patteggiamento esclude sia il giudizio immediato sia il giudizio direttissimo.

È, invece, sempre consentito il passaggio da un rito speciale cd. imperativo (giudizio direttissimo, giudizio immediato richiesto dal P.M., procedimento per decreto) ad uno dei riti consensuali premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato ed il patteggiamento.

A consentire questa trasformazione è essenzialmente una ragione di economia processuale poiché il rito speciale premiale, chiudendosi prima del dibattimento, realizza un risparmio di risorse maggiori rispetto al rito speciale imposto d'autorità dal magistrato. Pertanto, la legge processuale attribuisce alle parti la facoltà di attivarsi al fine di trasformare il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto in giudizio abbreviato o in "patteggiamento".

Si dà conto, infine, di come la nuova legge (L. n. 103/2017) abbia inciso su diversi aspetti di disciplina dei procedimenti speciali, i quali saranno esaminati nel prosieguo della trattazione.

## 2.2 • Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato, come detto, si caratterizza per la **manca**za della fase dibattimentale e la **definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare**, allo stato degli atti, fatte salve alcune eccezioni (art. 438 c.p.p.).

Tale rito è applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo.

La **richiesta** di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall'**imputato**, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni. Il giudizio abbreviato prevede che, in caso di condanna, la **pena** che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è **diminuita della metà** se si procede per una contravvenzione e **di un terzo** se si procede per un delitto.

La legge 1 dicembre 1999, n. 479, cd. *legge Carotti*, ha modificato radicalmente la disciplina del giudizio abbreviato, eliminando la necessità del consenso del Pubblico Ministero e rendendo la richiesta formulata dall'imputato vincolante per il giudice, il quale, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 438, co. 4, e 441, co. 5, c.p.p., deve procedere al rito prescelto, anche qualora non fosse possibile decidere "allo stato degli atti", assumendo in tal caso gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione.

Deve ricordarsi, in proposito, come in passato, ai fini dell'attivazione del rito, fosse richiesto, da un lato, l'esplicito consenso del P.M., dall'altro, il preventivo vaglio del giudice, il quale poteva accogliere la richiesta dell'imputato solo se il giudizio gli apparisse definibile "allo stato degli atti".

Attualmente è venuto meno sia il consenso del P.M., sia la definibilità allo "stato degli atti" quale criterio di ammissibilità del giudizio abbreviato.

L'unica ipotesi residua, per la quale è ancora contemplata la possibilità di un eventuale rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, si verifica allorquando la domanda sia **subordinata all'assunzione di prove indicate dal difensore** (art. 438, co. 5, c.p.p.).

Sulla richiesta dell'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine, non superiore a 60 gg., chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive. In tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, co. 4, c.p.p. come sostituito dalla L. n. 103/2017).

Inoltre, si è prevista la possibilità di ricorrere a tale rito anche nell'ipotesi in cui gli imputati abbiano commesso **reati punibili con l'ergastolo**; in questo caso la pena sarà sostituita con 30 anni di reclusione e l'ergastolo con l'isolamento nelle ore diurne è sostituito con quello senza isolamento (art. 442, co. 2, c.p.p.).

Il comma 5 dell'art. 438 c.p.p. prevede che l'imputato possa subordinare la propria richiesta ad una **integrazione probatoria** necessaria ai fini della decisione (cd. **richiesta complessa**). In tal caso, il giudice non si limita ad un controllo meramente formale dell'atto di parte, come nel caso di richiesta semplice, ma aggiunge a questo un controllo in ordine alla necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e alla compatibilità della stessa con le finalità di economia processuale proprie di tale procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In questa ipotesi il Pubblico Ministero potrà chiedere l'ammissione di prova contraria.

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 438 c.p.p. (introdotto dalla L. n. 103/2017) prevede che, unitamente alla richiesta di integrazione probatoria, subordinatamente al suo rigetto, possa essere proposta egualmente la richiesta di rito abbreviato ovvero quella di applicazione della pena su richiesta.

Se l'istanza di **rito abbreviato condizionato** all'integrazione probatoria viene respinta, questa può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (art. 438, co. 6, c.p.p.).

La L. n. 103/2017, di riforma del processo penale, mediante l'introduzione di un nuovo comma 6-bis all'art. 438 c.p.p., ha previsto che la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporti la sanatoria delle eventuali nullità (escluse

quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) nonché la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice. Tale previsione si giustifica in considerazione dell'opportunità che l'imputato, optando per il giudizio abbreviato, accetti la validità degli atti compiuti nel procedimento, sia la competenza del giudice. Essa, peraltro, recepisce anche la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 39298/2006 e n. 27996/2012).

Per il giudizio abbreviato si osservano, fatte salve alcune eccezioni e in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare e lo svolgimento avviene in camera di consiglio o, in pubblica udienza, qualora ne sia fatta richiesta da tutti gli imputati.

Al termine del procedimento, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, questi ha il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, co. 5, c.p.p.). In tal caso, ogni mezzo di prova potrà essere assunto; l'unica differenza col dibattimento sta nel modo di assumere la prova che, nel giudizio abbreviato, segue le regole dettate per l'udienza preliminare in luogo di quelle tipiche dell'istruzione dibattimentale.

Se, a seguito di istruttoria richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 438, co. 5, c.p.p. ovvero disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, co. 5, c.p.p., emerge un nuovo quadro probatorio, è data al Pubblico Ministero la facoltà di modificare le imputazioni contestandole all'imputato ai sensi dell'art. 423 c.p.p. (art. 441-*bis* c.p.p.). In tal caso l'imputato può chiedere che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie; in questo caso, il giudice revoca l'ordinanza ammissiva del rito, fissa l'udienza preliminare o la sua prosecuzione – nella quale sono utilizzabili gli atti dell'istruttoria integrativa – e il giudizio abbreviato non potrà più essere richiesto.

Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle nuove contestazioni, contro le quali il Pubblico Ministero potrà essere ammesso alla prova contraria.

Al termine della discussione, il giudice pronuncerà **sentenza di assoluzione** o **sentenza di condanna** e in quest'ultima ipotisi la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto (art. 442, co. 2, c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017), al fine di incoraggiare l'accesso al rito abbreviato e quale requisito di premialità per l'imputato che, di fatto, ha rinunciato alle garanzie proprie del dibattimento. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

La sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato è **appellabile**, anche se nei limiti tracciati dall'art. 443 c.p.p. In particolare, detta norma prevede che l'imputato e il Pubblico Ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, mentre il solo Pubblico Ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio.

## ■ 2.3 • Procedimento per decreto

Il **procedimento per decreto penale** rientra tra quelle procedure aventi come scopo la semplificazione del processo nella fase dibattimentale. Ciò nonostante, il procedimento per decreto è un rito la cui applicazione è, finora, rimasta confinata nella sfera dei reati considerati meno gravi, che implicano, per lo più, mere pene pecuniarie.

Questo tipo di procedimento, previsto e disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p., si caratterizza per l'assenza del contraddittorio e l'emissione di un **decreto penale di condanna inaudita altera parte** su richiesta del P.M., quando all'imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria.

Vengono a mancare, pertanto, sia l'udienza preliminare che il dibattimento.

In particolare, l'art. 459, co. 1, c.p.p. prevede che: *“Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena”*.

I necessari **presupposti per tale richiesta** sono pertanto:

- che si tratti di reati perseguibili d'ufficio;
- che, se si tratta di reati perseguibili a querela, sia stata sporta validamente querela;
- che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.

Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna. Competente all'emissione del decreto è il **giudice per le indagini preliminari**.

Il giudice, quando non accoglie la richiesta, perché ritiene che non ricorrano i presupposti, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

Ove il giudice accolga la richiesta, emette il decreto che contiene imputazione, determinazione della pena pecuniaria e l'esposizione sommaria delle fonti di prova (art. 460 c.p.p.). Il decreto deve essere notificato al condannato, al difensore ed essere comunicato al P.M.

In ogni caso il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Al fine di potenziare la capacità deflattiva del procedimento per decreto, è stata integrata la relativa disciplina prevedendosi, in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, un ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria favorevole all'imputato (art. 459, co. 1-bis, c.p.p., introdotto dalla L. n. 103/2017).

I vantaggi che comporta questo rito non sono unicamente di carattere deflattivo del dibattimento, ma agiscono anche in favore dell'imputato, in quanto è prevista la possibilità di una **riduzione della pena** da applicare; infatti, il Pubblico Ministero può chiedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 459 c.p.p., che la *pena sia diminuita sino alla metà* rispetto al minimo edittale.

Avverso il decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono presentare **opposizione** nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso (art. 461 c.p.p.). Con l'atto di opposizione l'imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento a norma dell'art. 444 c.p.p.

Se è stato richiesto il **giudizio immediato**, il giudice emette decreto di giudizio immediato previsto dall'art. 456, co. 3 e 5, c.p.p. Se invece è stato chiesto il **giudizio abbreviato**, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al Pubblico Ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Se è stato chiesto il **patteggiamento** il giudice fissa al P.M. un termine per esprimere il suo consenso.

Ove il Pubblico Ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato (art. 464 c.p.p.).

Se manca l'opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto penale di condanna diventa **esecutivo**.

Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di pene accessorie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili ed amministrativi.

Il reato inoltre si estingue qualora l'imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.

## ALL'ESAME

### • Il procedimento di oblazione rientra tra le procedure speciali di tipo consensuale?

L'oblazione si risolve in una chiusura anticipata del processo provocata da una richiesta dell'imputato di regolare in denaro la propria situazione penale: infatti, l'imputato offre spontaneamente una somma di denaro per conseguire l'estinzione del reato, facendo cessare immediatamente il processo a suo carico. È proprio per tali caratteristiche che l'oblazione rientra tra le procedure speciali di tipo consensuale. Si tratta di un rito speciale, esperibile esclusivamente per i reati contravvenzionali punibili con l'ammenda: se la pena pecuniaria è l'unica sanzione prevista per il reato, l'oblazione è *obbligatoria ex art. 162 c.p.* ed il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se l'imputato l'ha presentata nei termini prescritti e con le modalità rituali; se la pena pecuniaria è alternativa all'arresto, l'oblazione è *facoltativa* (art. 162-bis c.p.) ed il giudice ha un certo margine di discrezionalità. Questi, infatti, deve rigettare la richiesta quando ritenga di dover applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria oppure quando considera grave il fatto commesso e quindi incongrua l'offerta dell'imputato o nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato.

## ■ 2.4 • Applicazione della pena su richiesta delle parti

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, denominata più comunemente **patteggiamento**, prevede che l'imputato e il Pubblico Ministero possano chiedere al giu-

dice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 444 c.p.p.).

Fulcro di questo rito speciale è, pertanto, l'accordo tra le parti (imputato e P.M.), il quale è solo condizione necessaria per la semplificazione dell'*iter* processuale, poiché la legge impone al giudice di verificare i presupposti di applicabilità dell'intesa raggiunta. La valutazione che il giudice deve fare per accogliere il patteggiamento concerne: la verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto di reato contestato; la correttezza della valutazione delle circostanze e della loro comparazione; la congruità della pena patteggiata; l'assenza di cause di non punibilità che imporrebbero il proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p.; la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena laddove l'imputato subordini la sua richiesta di applicazione della pena alla concessione di tale beneficio.

Il ricorso a questo istituto risulta escluso nel caso in cui la pena superi i due anni, da sola o congiunta a pena pecuniaria, per una serie di procedimenti indicati dal comma 1-*bis* dell'art. 444 c.p.p., caratterizzati dal fatto di determinare un particolare allarme sociale, come i delitti di criminalità organizzata *ex art.* 51, co. 3-*bis* c.p.p., o di terrorismo *ex art.* 51, co. 3-*quater* c.p.p., ovvero determinati gravi delitti attinenti alla prostituzione e pornografia minorile; sono esclusi altresì dal raggio di applicazione del rito i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, co. 4, c.p.

Ai sensi dell'art. 444, comma 1-*ter*, c.p.p., nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319-*ter* (Corruzione in atti giudiziari), 319-*quater* (Induzione indebita a dare o promettere utilità) e 322-*bis* (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione dei membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. In tal senso ha disposto la L. n. 69/2015 (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), con l'introduzione del nuovo comma 1-*ter* all'art. 444 c.p.p.

Il patteggiamento va formulato nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.) o fino al momento in cui sono presentate le conclusioni all'udienza preliminare (art. 446 c.p.p.).

In caso di richiesta unilaterale, la parte non richiedente potrà dare il proprio consenso o esprimere il proprio dissenso. In caso di dissenso del P.M., questi è tenuto a motivarne le ragioni e il giudice, qualora le ritenga ingiustificate, potrà comunque concedere la riduzione della pena. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi di rigetto, l'imputato potrà rinnovare al giudice la richiesta in dibattimento o in sede di impugnazione e il nuovo giudice, se la ritiene fondata pronuncia immediatamente sentenza (cfr. art. 448 c.p.p.).

Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applica-

zione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.

L'efficacia del patteggiamento può essere subordinata dall'imputato alla **concessione della sospensione condizionale** della pena. In tal caso, laddove il giudice ritenga insussistenti i presupposti per la concessione di tale beneficio, ciò comporta il rigetto anche della richiesta di riduzione della pena, pur in presenza degli altri elementi per accoglierla.

Il legislatore, nel dettare la disciplina di tale procedura, ha considerato la possibilità di dar vita ad una serie di **ulteriori benefici** in favore dell'imputato, tra cui l'esclusione del pagamento delle spese processuali, l'esclusione dell'applicabilità della confisca, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 240 c.p., e, ove ricorrano le condizioni, la sospensione condizionale della pena.

Inoltre, ai sensi dell'art. 445, co. 2, c.p.p., il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Se il patteggiamento è richiesto nel corso del giudizio direttissimo, il limite temporale per la richiesta è la dichiarazione di apertura del dibattimento; nel corso del giudizio immediato è quello di quindici giorni dall'ultima notificazione all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Infine, è opportuno evidenziare che la **sentenza** che applica la pena patteggiata, sia se pronunciata dal giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale monocratico in fase dibattimentale, **non è appellabile** ma ricorribile unicamente in Cassazione. È ammesso unicamente l'appello del P.M. dissenziente (art. 448 c.p.p.).

In particolare, intervenendo sulla disciplina dell'impugnabilità della sentenza di patteggiamento, la L. n. 103/2017 ha limitato la possibilità per il P.M. e l'imputato di proporre ricorso per cassazione ai soli casi di vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, co. 2-bis, c.p.p.).

## ■ 2.5 • Giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo, al pari del giudizio immediato, **salta l'udienza preliminare**, prevedendo un rapido passaggio al dibattimento sulla base di un **atto unilaterale del P.M. che presenta l'imputato al giudice dibattimentale**.

Caratteristica del rito è pertanto la mancanza dell'udienza preliminare e la celebrazione diretta del dibattimento.

Non ha carattere premiale in quanto l'imputato non ottiene alcuno sconto di pena.

Si ricorre al giudizio direttissimo nelle ipotesi in cui vi è una particolare **evidenza della prova**, che ricorre nei seguenti casi (art. 449 c.p.p.):

- **arresto in flagranza**, che esclude la necessità delle indagini preliminari e pone il Pubblico Ministero nella posizione di poter presentare direttamente l'imputato, in stato di arresto, davanti al giudice del dibattimento per chiedere la *convalida dell'arresto* e il *contestuale giudizio*. Rispetto al tradizionale schema processuale, il giudizio direttissimo si caratterizza per il fatto che l'atto di convalida dell'arresto passa dal giudice per le indagini preliminari, soggetto deputato a tale compito, al giudice del dibattimento. Una volta che si è optato per questo schema processuale, il Pubblico Ministero ha soltanto 48 ore di tempo dal momento dell'arresto in flagranza per instaurare, insieme al giudizio di merito, quello di convalida.

In tal caso, se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al P.M.; il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando imputato e P.M. vi consentono. Se l'arresto è convalidato si procede immediatamente al giudizio;

- **convalida dell'arresto in flagranza avvenuta ad opera del giudice per le indagini preliminari**. In questo caso, il rito speciale è legittimamente instaurato se l'imputato è presentato al giudice dibattimentale entro un termine non superiore a 30 giorni (termine previsto dal D.L. n. 92/2008, conv. in L. n. 123/2008, mentre prima era stabilito entro 15 giorni) e cioè più lungo di quello previsto nell'ipotesi di arresto in flagranza (48 ore) ma, comunque, sufficientemente breve da giustificare l'adozione di tale procedura.

Mentre in ipotesi di arresto in flagranza in cui non sia ancora intervenuta la convalida da parte del GIP il Pubblico Ministero ha *facoltà* di procedere con giudizio direttissimo, il comma 4 dell'art. 449 c.p.p., relativo all'ipotesi della intervenuta convalida, esclude la scelta in ordine all'attivazione o meno di tale giudizio; quindi, constatata l'insussistenza di presupposti di pregiudizio alle indagini, risulta *obbligatorio* per il P.M. il ricorso a questo tipo di azione penale, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini;

- **confessione**: il Pubblico Ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. In tale ipotesi l'imputato libero è *citato a comparire* ad una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato e, dunque, l'imputazione gli viene formalmente contestata per iscritto nel decreto di citazione a giudizio; l'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è invece *presentato direttamente all'udienza* entro il medesimo termine, udienza nella quale gli viene contestata oralmente l'imputazione.

Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p., la Polizia Giudiziaria può provvedere, su disposizione del P.M., alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida del provvedimento entro le successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la Polizia Giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal Pubblico Ministero.

Quando il reato per cui si procede con giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nel qual caso prevarrà il rito ordinario per tutte le *regiudicande* (art. 449, co. 6, e.p.p.).

Per alcune tipologie di reato, è prevista sempre e comunque la celebrazione del rito direttissimo (L. n. 356/1992 per reati concernenti armi ed esplosivi, L. n. 401/1989 per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, D.Lgs. n. 286/1998 per reati commessi da cittadini stranieri espulsi). Il fondamento di questi particolari casi di giudizio direttissimo risiede non nella particolare evidenza della prova bensì nell'esigenza di giudicare con celerità reati gravi ed allarmanti. Per questi ultimi reati, il giudizio direttissimo costituisce, dunque, il modo ordinario di procedere ed è derogabile solo quando siano necessarie speciali indagini.

Una volta introdotto il rito direttissimo, il giudice del dibattimento ha il potere-dovere di valutare la sussistenza dei presupposti del medesimo: se la verifica dà esito negativo, egli deve rimettere gli atti al P.M. con ordinanza; altrimenti, il giudice è vincolato a procedere al dibattimento.

Il dibattimento si svolge nelle forme ordinarie, anche se vi sono alcune particolarità: per esempio le parti possono far citare oralmente la persona offesa e i testimoni, o presentarli direttamente in udienza.

In ogni caso, il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure, in alternativa, un termine non superiore a 10 giorni per preparare la difesa. Se l'imputato si avvale di tale facoltà, il giudice deve sospendere il dibattimento sino all'udienza successiva alla scadenza del termine.

## ■ 2.6 • Giudizio immediato

Il **giudizio immediato**, disciplinato dall'art. 453 c.p.p., come il giudizio direttissimo, si caratterizza per la mancanza della fase dell'udienza preliminare e il passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.

Tale rito non ha carattere premiale e può essere attivato dal P.M. o dall'imputato senza necessità del consenso della controparte.

Alla base del ricorso a tale rito, nella maggior parte delle occasioni, c'è una **richiesta del Pubblico Ministero** al giudice delle indagini preliminari, sulla quale quest'ultimo decide sulla base del fascicolo inviatogli dallo stesso Pubblico Ministero. L'iniziativa, si è detto, può derivare, oltre che dal P.M., anche dallo stesso imputato al quale sia stato notificato il decreto che fissa l'udienza preliminare, e ciò a differenza di quanto previsto per il giudizio direttissimo.

### ■ □ Giudizio immediato richiesto dal P.M.

Si tratta dell'ipotesi tradizionale di giudizio immediato, la quale richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti (art. 453 c.p.p.):

- una generica evidenza della prova;
- che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, co. 3, c.p.p. e abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

Detto presupposto rinviene la sua *ratio* nel fatto che la soppressione dell'udienza preliminare voluta dal P.M. con la richiesta del giudizio immediato viene inevitabilmente a

privare la difesa della possibilità di contrastare l'accusa in quella sede. Ecco perché il legislatore ha inteso garantire che la persona sottoposta alle indagini sia stata posta in condizione di interloquire con il magistrato "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova";

- che non siano decorsi più di 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Il comma 1 dell'art. 453 c.p.p. obbliga il P.M. ad attivarsi salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. A garanzia dell'evidenza della prova, vi è il vaglio del giudice a cui il P.M. deve rivolgersi per ottenere la citazione a giudizio immediato. Il giudice, entro cinque giorni (termine meramente ordinatorio), emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta, se la prova non risulta evidente o se manchi una delle altre condizioni richieste dalla legge), ordinando la trasmissione degli atti al P.M.

Col decreto che dispone il giudizio immediato si entra nella fase degli atti preliminari al dibattimento (artt. 465 ss. c.p.p.). Con esso l'imputato è avvisato della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Il termine di quindici giorni, entro cui chiedere la formale richiesta di conversione del giudizio immediato in abbreviato o nel patteggiamento decorre dall'ultima notificazione all'imputato o al difensore rispettivamente del decreto o dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

#### Giudizio immediato richiesto dall'imputato

Il giudizio immediato richiesto dall'imputato occupa un posto a parte. La disciplina di questo rito è, infatti, contenuta nel Libro V dedicato alla fase preliminare del processo ed in particolare nell'art. 419, co. 5, c.p.p. riguardante la fase preparatoria dell'udienza preliminare e non nel Libro VI dedicato ai procedimenti speciali.

Tratto tipico del rito attivato dall'imputato risiede nella facoltà che la legge riconosce a quest'ultimo di rinunciare alla opportunità difensiva rappresentata dall'udienza preliminare. La legge non subordina, in questo caso, l'ammissibilità del rito a particolari condizioni, richiedendo unicamente che la rinuncia intervenga almeno *tre giorni prima* della data in cui dovrebbe tenersi l'udienza preliminare.

Quanto al vantaggio che l'imputato può conseguire con il sacrificio dell'udienza preliminare, deve ritenersi che questi, ove disponga di prove decisive della sua innocenza, mediante rinuncia a tale fase processuale è in grado di accelerare i tempi del suo proscioglimento dibattimentale, certamente preferibile rispetto ad un proscioglimento di natura provvisoria (il "non luogo a procedere") con il quale potrebbe definirsi l'udienza preliminare.

Di fronte alla dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare il giudice non deve operare alcun vaglio di ammissibilità che non sia quello riguardante la legittimazione del richiedente e l'osservanza del limite temporale prescritto. Appurati tali unici presupposti, il giudice emette decreto di giudizio immediato (art. 419, co. 6, c.p.p.).

Ulteriore ipotesi di giudizio immediato su richiesta del P.M. è quella contemplata dall'art. 453, co. 1-*bis* c.p.p. (introdotta dal D.L. sulla sicurezza pubblica n. 92/2008, convertito nella L. n. 125/2008), caratterizzata dalla presenza di una situazione di custodia caute-

lare in atto. In questa ipotesi, ai fini della richiesta di rito immediato da parte del P.M., si richiede che il provvedimento custodiale abbia raggiunto un certo grado di stabilità, e cioè sia stato definito dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi i termini per la proposizione di tale rimedio. È inoltre prescritto che la richiesta non intervenga decorsi centottanta giorni dalla esecuzione della misura.

Nel caso considerato, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 455, co. 1-*bis*, c.p.p.).

Il giudizio immediato, una volta giunto nella fase dibattimentale, segue lo schema del giudizio ordinario, non contenendo alcun presupposto di premialità, neppure nel caso in cui una richiesta in tal senso parta direttamente dall'imputato, in quanto scopo di tale rito non è certo di carattere deflattivo.

#### ALL'ESAME

##### • Quali sono le differenze tra giudizio immediato e giudizio direttissimo?

Sotto il **profilo strutturale**, il giudizio direttissimo presenta una forte somiglianza con il giudizio immediato richiesto dal P.M. In entrambi i casi l'iniziativa della pubblica accusa consente di passare rapidamente dalla fase delle indagini a quella del dibattimento, omettendo l'udienza preliminare.

Sotto il profilo dei **presupposti**, invece, il giudizio direttissimo si differenzia dal giudizio immediato chiesto dal P.M., infatti:

- l'instaurazione del giudizio immediato consegue, in alternativa, o ad una valutazione del P.M. che ritenga evidente la prova di reità o ad una valutazione giurisdizionale di esistenza dei gravi indizi che fondano una misura custodiale;
- la richiesta di rito immediato è controllata dal giudice, che decide in segreto sulla base di atti scritti, mentre per instaurare il rito direttissimo sono richiesti presupposti di tipo oggettivo che consistono nell'arresto in flagranza o nella confessione resa dall'indagato, sulla cui esistenza il giudice si pronuncia in udienza nel pieno del contraddittorio.

## DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

1) Il rito abbreviato può essere proposto:

- A solo dal Pubblico Ministero
- B dalla sola persona offesa
- C dall'imputato e dalla persona offesa
- D dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale

2) Se la richiesta di giudizio abbreviato è condizionata ad un'integrazione probatoria, il giudice:

- A deve in ogni caso respingerla
- B dispone il giudizio abbreviato solo se la richiesta di integrazione probatoria attiene all'assunzione di una testimonianza
- C dispone il giudizio abbreviato solo se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito
- D dispone senz'altro il giudizio abbreviato

3) Come viene computata la pena qualora il giudizio abbreviato si concluda con la condanna dell'imputato?

- A La pena, che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo
- B La pena, che il giudice determina tenendo conto delle sole circostanze attenuanti, è diminuita di un terzo
- C La pena, che il giudice determina senza tener conto delle circostanze, è diminuita fino a un terzo
- D La pena, che il giudice determina tenendo conto delle sole circostanze aggravanti generiche, è diminuita di un terzo

4) In cosa consiste l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti?

- A L'imputato può chiedere al Pubblico Ministero l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita di un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle sole circostanze attenuanti e diminuita di un terzo, non supera cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria
- B L'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria
- C Il Pubblico Ministero può chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, solo di una sanzione sostitutiva, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo, non supera tre anni soli o congiunti a pena pecuniaria
- D L'imputato rinuncia al suo diritto alla difesa in giudizio a fronte di uno sconto sulla pena concordato con il Pubblico Ministero

5) Di fronte alla richiesta di applicazione di pena concordata, il giudice:

- A dispone l'applicazione della pena indicata se ritiene corretta la qualifica-

zione giuridica del fatto operata dalle parti

- B prima di disporre l'applicazione, se non ricorra una causa di non punibilità dell'imputato *ex art. 129 c.p.p.*, deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché la congruità della pena indicata
- C anche ricorrendo una causa di non punibilità dell'imputato *ex art. 129 c.p.p.*, è tenuto ad applicare la pena concordata dalle parti
- D ha il potere discrezionale di modificare o integrare l'accordo raggiunto dalle parti

**6) Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:**

- A non è mai possibile proporre appello
- B l'appello è proponibile dall'imputato, dal P.M. e dalla persona offesa costituita parte civile
- C l'appello è proponibile dal solo imputato
- D l'appello è proponibile dal solo P.M. dissenziente

**7) Quando una persona sia stata arrestata in flagranza di reato e il giudice per le indagini preliminari abbia già provveduto alla convalida dell'arresto, il P.M.:**

- A può procedere con giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
- B deve procedere con giudizio immediato
- C deve procedere con giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
- D deve procedere con rito abbreviato

**8) Il giudizio immediato può essere richiesto:**

- A esclusivamente dal P.M.
- B previo accordo tra P.M. e imputato
- C esclusivamente dall'imputato
- D sia dall'imputato che dal P.M.

**9) Con il decreto penale di condanna:**

- A è possibile la sola applicazione di misure di sicurezza
- B è applicata la pena nella misura richiesta dal P.M.
- C è applicata la pena nella misura stabilita dal giudice, se quella indicata dal P.M. sia apparsa incongrua
- D può essere disposta l'applicazione di pene accessorie

**10) Quali sono gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti?**

- A Il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole
- B Il reato è estinto, se nel termine di due anni, quando la sentenza concerne un delitto o una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole
- C Il reato è estinto, se nel termine di tre anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione anche di diversa indole
- D Il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non

commette un delitto ovvero una contravvenzione anche di diversa indole

**11) Che cosa dispone il Pubblico Ministero se ritiene di procedere a giudizio direttissimo?**

- A Chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a condurre direttamente all'udienza l'imputato
- B Chiede al giudice del dibattimento l'autorizzazione a condurre direttamente all'udienza l'imputato
- C Fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare
- D Cita l'imputato a comparire all'udienza anche se questi è arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare

**12) La richiesta di giudizio immediato da parte del Pubblico Ministero è trasmessa:**

- A entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro, alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari
- B entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro, alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari
- C entro sessanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro, alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari
- D entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro, al difensore della persona sottoposta ad indagini

**13) La decisione sulla richiesta di giudizio immediato è adottata dal giudice:**

- A entro tre giorni, mediante decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta or-

dinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

- B entro cinque giorni, mediante decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
- C entro cinque giorni, mediante ordinanza con la quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
- D entro cinque giorni, mediante ordinanza con la quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta, senza ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

**14) Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p.:**

- A il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
- B il giudice dispone con decreto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
- C il giudice può disporre con sentenza la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
- D il giudice può disporre l'archiviazione del procedimento

**15) Il giudizio abbreviato si svolge:**

- A in presenza di una giuria popolare
- B in presenza dei soli difensori
- C solo in presenza della persona offesa
- D in camera di consiglio

**16) Ai sensi del codice di procedura penale, il giudizio abbreviato:**

- A non è ammesso per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo
- B è un giudizio di merito sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato che

ha luogo nell'udienza preliminare ovvero in sede di conversione di altro rito speciale

- C non è un rito premiale
- D consente di ridurre la pena fino alla metà

**17) Qualora si proceda con il giudizio abbreviato, quale sarà la pena sostituita nel caso di ergastolo?**

- A La pena di 30 anni di reclusione
- B La pena di 20 anni di reclusione
- C La pena di 40 anni di reclusione
- D La pena di 25 anni di reclusione

**18) Entro quale termine l'imputato può fare richiesta di giudizio abbreviato?**

- A La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento non essendo previsto un termine finale per la richiesta stessa
- B Entro ventiquattro ore dall'arresto
- C Entro la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare
- D Entro trenta giorni dall'arresto salvo che non si proceda in una delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza

**19) Quando la sentenza emessa a seguito di patteggiamento concerne un delitto:**

- A Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole
- B Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di due anni

l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole

- C Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di dieci anni l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole
- D Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di sei anni l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole

**20) Il Pubblico Ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna:**

- A entro due mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato
- B entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato
- C entro trenta giorni dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato
- D entro dodici mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato

Risposte esatte: 1) D, 2) C, 3) A, 4) B, 5) B, 6) D, 7) C, 8) D, 9) B, 10) A, 11) C, 12) A, 13) B, 14) A, 15) d 16) B, 17) A, 18) C, 19) A, 20) B.



## **minimanuali**

Per **esami universitari, concorsi pubblici e abilitazioni professionali**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana minimanuali presentano gli aspetti salienti della **disciplina** senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

La trattazione schematica e l'ampio ricorso a rubriche e apparati didattici consentono una lettura rapida e al contempo facilitano il **ripasso** e la **verifica** degli apprendimenti.

### **Indice**

► **Parte Prima | Il processo penale, i suoi soggetti e gli atti** • 1 Il diritto processuale penale: nozioni introduttive • 2 I soggetti del procedimento • 3 Gli atti del procedimento penale ► **Parte Seconda | Misure cautelari, indagini preliminari e udienza preliminare** • 1 Le misure cautelari • 2 Indagini preliminari e udienza preliminare ► **Parte Terza | Dibattimento, riti speciali e differenziati** • 1 Il giudizio • 2 I riti speciali • 3 Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica • 4 Il Giudice di Pace e il procedimento minorile ► **Parte Quarta | Impugnazioni, esecuzione e rapporti internazionali** • 1 Le impugnazioni • 2 L'esecuzione penale • 3 Rapporti giurisdizionali con autorità straniere



Nelle estensioni online è possibile consultare delle specifiche **infografiche**. Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata.

### **Aggiornamenti**

Il volume è pubblicato a pochi giorni dall'entrata in vigore della **L. 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)** con la quale sono state approvate rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Per ciò che concerne la disciplina processuale, tra le numerose novità previste dal provvedimento si ricordano quelle concernenti l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito, la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

Seguici anche su



<https://www.facebook.com/infoConcorsi>



<https://twitter.com/infoconcorsi>



[blog.edises.it](http://blog.edises.it)



[www.edises.it](http://www.edises.it)  
[info@edises.it](mailto:info@edises.it)

€ 18,00

